

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 48 DEL 4.10.2016
REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-

Principio generale

1. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di contributi a soggetti economici, in attuazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo. La concessione dei contributi è finalizzata:
 - a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo, dell'economia locale con particolare riguardo alle attività commerciali, artigianali e tradizionali, soprattutto in zone particolarmente svantaggiate;
 - alla tutela dell'interesse collettivo individuabile in un incremento del tessuto produttivo che comporta la crescita e la qualità di servizi fruibili da tutti.
2. La concessione del contributo è stata valutata in fase di deliberazione da parte della Giunta Comunale, secondo i seguenti criteri:
 - a) incremento del tessuto produttivo garantito dalla nascita di nuove sedi produttive nel territorio comunale;
 - b) la possibilità di concedere il beneficio a tutti i soggetti che presentano i requisiti richiesti anche in considerazione del diverso assetto e problematiche del territorio comunale.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli incentivi a favore di tutti quei soggetti, come individuati dal presente regolamento che esercitano o insedieranno nuove attività di impresa sul territorio comunale.
2. Le attività a cui è rivolto l'incentivo sono quelle artigianali, piccola e media impresa (come definita con Raccomandazione della commissione n.96/280/CE), agricole, commerciali, turistiche e di servizi.
3. Gli incentivi consistono nella corresponsione di un contributo che tiene conto di oggettivi indicatori di costo attività quali: IMU, il canone d'affitto e la TARI o altri tributi locali e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.
4. Gli incentivi saranno corrisposti a coloro che costituiscono attività imprenditoriale o che costituiranno una nuova impresa, o che apriranno una nuova unità locale nel territorio comunale.
5. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 hanno durata di un anno dalla richiesta di contributo da parte dell'attività di impresa.

Articolo 2 – Cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili con altri tipi di incentivi previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento coloro che esercitano o avvieranno una nuova attività di impresa (artigianale e Piccola Media Impresa, commerciale, turistica e di servizi) sul territorio comunale di Vaglia, come dovrà risultare dalla data di iscrizione al Registro imprese della C.C.I.A.A. Di Firenze per l'effettivo inizio dell'attività.

2. Le nuove attività devono avere il carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato dall'art. 6.
3. Per nuova attività si intendono tutte le attività che hanno aperto da meno di 12 mesi che presentano i requisiti di legge.
4. L'impresa dovrà avere la sede operativa nel Comune di Vaglia nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire del contributo di cui al presente Regolamento e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento

Articolo 4 – Entità delle agevolazioni

1. Ai soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 3, sarà concessa una contribuzione complessiva fino ad un limite massimo di 1000,00 euro quale contributo a fondo perduto.
2. La misura della contribuzione complessiva da concedere, sarà stabilita dalla commissione di valutazione sulla scorta del punteggio attribuito ai seguenti parametri qualitativi da suddividere in Misura I e Misura II rispettivamente per le imprese esistenti o per le nuove imprese.

Misura I

PARAMETRI	PUNTEGGIO
Attività commerciale in frazioni del comune con fenomeni di carenza di servizi di prossimità	5- 10
Presenza di lavoratori con handicap o disabilità	05/10/16
Attività danneggiate da eventi naturali e calamitosi	Da 1 a 8
Incremento occupazionale – Nuove assunzioni da gennaio 2015 (contratti a tempo indeterminato e determinato minimo 6 mesi)	Da 5 a 8
Superficie dei locali	Da 1 a 3
Piccola impresa (fino a 3 dipendenti)	3
Attività operanti in settori ad alto livello di innovazione di prodotto e di processo produttivo	Da 1 a 8
Adozione di pratiche sostenibili: - uso di potabilizzatore interno di acqua	Da 5 a 8

- riduzione sprechi alimentari (sottoscrizione di convenzioni ecc)		
- uso prodotti a km 0 (fino a 60) km)		

Misura II – Nuove attività – start up

Attività con categoria merceologia non presente	Da 5 a 10
Imprese giovani (under 35), donne, immigrati	Da 2 a 10
Imprese gestite con il coworking	Da 3 a 8
Imprese che rispettano la sostenibilità ambientale (strutture, gestione rifiuti ecc). E' necessaria fornire la documentazione che attesta che si stanno svolgendo regolarmente tali pratiche	Da 3 a 8

Il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e/o comunque con delibera di una variazione o assestamento, destina alle finalità del presente regolamento apposite risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari e dei generali indirizzi economico – politici. I contributi saranno erogati fino all'esaurimento del fondo stabilito dal consiglio comunale sulla base della graduatoria stabilita dalla commissione di valutazione.

Articolo 5 – Commissione di valutazione

Le domande corredate della documentazione di cui al precedente articolo saranno esaminate da una commissione che determinerà i punteggi secondo i criteri di cui al presente regolamento. La commissione sarà così composta:

- N. 1 funzionario comunale esperto del settore delle attività produttive.
- N. 1 funzionario comunale Responsabile del Settore Finanziario;
- N. 1 funzionario comunale del settore tributi;

Alla costituzione della commissione prevede la giunta comunale.

Articolo 6 – Esclusioni

1. Sono in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni:
 - a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere, salvo che non abbiano concordato con l'Amministrazione un piano di rientro dei debiti.
 - b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. Restano escluse dai presenti contributi le attività di cui all'art. 1 che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppure in locali diversi, entro un anno dalla sua precedente cessazione.
3. Analogamente restano escluse le attività avviate da una persona che eserciti altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.
4. Restano, infine escluse, le attività considerate come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorchè da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio attività:
 - a) acquisto o affitto d'azienda
 - b) successione o donazione d'azienda
 - c) operazione di trasformazione
 - d) operazione di scissione e fusione d'azienda

Articolo 7 – Presentazione delle domande – Modalità di concessione del contributo

1. I soggetti che intendono avvalersi dei contributi di cui al presente regolamento devono presentare domanda secondo termini e modalità che saranno stabiliti dal relativo Bando.

Articolo 8 – Attività di controllo ed eventuali restituzioni del contributo.

1. L'ufficio Tributi e l'Ufficio attività produttive del Comune di Vaglia provvede al controllo delle domande – autocertificazioni di cui al precedente articolo 6 entro 30 giorni dalla scadenza del bando che comunque andrà a scadere l'anno successivo a quello di presentazione della domanda da parte dei contribuenti.
2. I contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'Ufficio tributi provvederà al recupero delle eventuali somme erogate a titolo di contributo e relativi interessi, nei modi di legge.
3. Resta inteso che qualora l'attività, beneficiaria del contributo, cessi entro 12 mesi dal riconoscimento del contributo stesso, deve restituirlo all'Amministrazione entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'attività, salvo i casi in cui la cessazione dell'attività sia imputabile a calamità naturali, indipendenti dalla volontà dell'Imprenditore.

Articolo 9 – Bando

1. Ogni anno l'Amministrazione, per tramite dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio attività produttive, approverà un bando per il riconoscimento dei contributi in oggetto.
2. Il bando, nel rispetto degli indirizzi che saranno impartiti dalla Giunta Comunale, individuerà le categorie di attività e produttive che saranno destinatarie dei contributi e disciplinerà termini e modalità per la liquidazione dei contributi ai beneficiari.

Articolo 10 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Vaglia garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 11 – Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.8.1990, n. 241, sarà a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione.